

# COMUNE DI OTTATI – PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE |

COPIA | DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DEL 09/06/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI.

L'anno 2008, addi nove, del mese di giugno, alle ore 12,00, nella usuale sala delle adunanze del Consiglio Comunale della sede comunale, <sup>PRIMA</sup> ~~seconda~~ convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica che è stata partecipata dai Signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i seguenti consiglieri:

Nr.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	DR. MARINO	PASQUALE	SINDACO	X	
2	GEOM.CAPOZZOLI	ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
3	SIG.BAMONTE	MARIO	"	X	
4	RAG.DODDATO	EDUARDO	"	X	
5	SIG.D'AMATO	LUIGI	"	X	
6	SIG.ERRICO	CARMINE	"	X	
7	SIG.MARINO	BIAGIO	"	X	
8	SIG.LUONGO	MARTINO	"	X	
9	DR. MARINO	DOMENICO	"		X
10	GEOM.VESSA	PASQUALE	"		X
11	AVV.MARINO	GENNARO	"		X
12	PROF.SABETTA	BASILIO	"		X
13	SIG. MONACO	VINCENZO	"	X	
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI				9	4

Su proposta del Sindaco dr. Pasquale Marino;

Presiede il dr.Marino Pasquale nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione(art.97, c.4°, lett."a" del T.U.n.267/2000) il Segretario comunale dr.Giovanni Amendola.

La seduta è pubblica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente constatato, a seguito di appello nominale, il numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta consiliare.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49. c.1° del T.U. n.267/2000 e ss.mm. ed ii.del Responsabile dell'area economico - finanziaria amministrativa rag. Fasano Raffaele, per quanto concerne la regolarità tecnica.



Il responsabile dell'area economica-finanziaria  
Rag. Fasano Raffaele

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs.n. 267/2000 che prevede che il termine per l'approvazione del bilancio per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre e che tale termine può essere differito con decreto del ministro dell'interno, d'intesa con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/12/2007, modificato con il successivo Decreto 20/03/2008, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli EE.LL. per l'anno 2008 è stato ulteriormente differito al 31/05/2008;

**VISTO** il comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, a mente del quale i regolamenti in materia di entrate degli enti locali devono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con valore dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** quanto dispongono gli articoli 52 e 59, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

**VISTO** l'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per il 2003) che ammette la possibilità di regolamentare fattispecie di definizione agevolata dei tributi locali, prevedendo la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse dovute, l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

**VISTA** la nota dell'Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2195/2004 del 14/05/2004, nella quale viene evidenziato che l'autonomia degli EE.LL., espressamente sancita dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, consente agli Enti stessi di disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie e quindi di gestire liberamente la definizione dei propri tributi nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione di apposito regolamento;
- oggetto del condono devono essere solo i tributi propri;
- piena conoscibilità della normativa da parte dei contribuenti e quindi pubblicazione del regolamento e fissazione di congruo termine per l'attivazione delle procedure;
- necessità di rispettare, per l'approvazione del regolamento, lo stesso termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RITENUTO** che l'introduzione di una disciplina regolamentare nel senso sopra indicato e nei limiti di quanto previsto dalle norme citate, potrebbe favorire il recupero a tassazione di una quota rilevante del gettito, riducendo al minimo l'insorgenza del contenzioso in ordine all'applicazione dell'**Imposta Comunale sugli Immobili** e della **Tassa Rifiuti Solidi Urbani**, soprattutto in relazione ai nuovi strumenti di accertamento e contrasto dell'elusione ed evasione rispetto a situazioni irregolari legate all'assoggettamento all'ICI delle aree fabbricabili, all'accatastamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, all'aggiornamento catastale di cespiti che hanno subito variazioni edilizie rilevanti, all'iscrizione in catasto di altri immobili sinora non censiti, e simili fattispecie, favorendo l'instaurarsi di un rapporto di maggior fiducia e trasparenza tra contribuenti e amministrazione, a vantaggio del gettito riferito alle annualità pregresse e non prescritte, e anche del gettito prospettico;

**RILEVATO**, inoltre, che il regolamento in oggetto è ispirato ad obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
f.to Dr. Pasquale Marino



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Giovanni Amendola

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dr. Giovanni Amendola, segretario comunale

**ATTESTA**

Che l'inizio della pubblicazione all'albo pretorio comunale della presente deliberazione è avvenuta in data 17 GIU. 2008

Ottati 17 GIU. 2008



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Giovanni Amendola

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 09.06.2008.

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. nr. 267/2000;
  - Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3° del D. Lgs. 267/2000;
  - È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 c. 1° del D. Lgs. nr. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.
- Dalla residenza Municipale 17 GIU. 2008



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Giovanni Amendola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ottati \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giovanni Amendola

**RITENUTO** necessario ed opportuno, allo stato, intervenire con l'introduzione di un apposito regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2007 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e di Tassa Rifiuti Solidi Urbani;

**VISTO** lo schema di Regolamento per la definizione agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili e Tassa Rifiuti Solidi Urbani, composto di 7 articoli;

**UDITO** l'intervento del cons. Eduardo DODDATO il quale è del parere di uniformare il regolamento generale delle entrate del Comune alla tempistica del regolamento in esame e propone di ridefinire le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata al Comune stabilendo versamenti di minimo € 50 mensili, indipendentemente dall'entità della somma complessiva dovuta (fascia unica), con rate mensili in numero non superiore a 24 mesi e versamenti a cadenza bimestrale, o anche trimestrali, a scelta del contribuente.

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del Regolamento in oggetto e di condividere le modifiche testè proposte;

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgsv. 18.08.2000, n. 267;


**ALL'UNANIMITA'** dei voti resi per alzata di mano dai convenuti, Presenti e votanti 9;

## DELIBERA

- 1) La premessa costituisce la motivazione del presente provvedimento nonchè parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende integralmente richiamata e trascritta;
- 2) DI APPROVARE, come di seguito approva, il **Regolamento per la definizione agevolata dei Tributi Locali**, in materia di *Imposta Comunale sugli Immobili* e di *Tassa Rifiuti Solidi Urbani* composto di 7 articoli, nel testo che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) DI DARE ATTO che il suddetto regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs.n. 446/1997 e dell'art. 13 della Legge 289/2002, è finalizzato alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2007, per le annualità non ancora prescritte, in materia di **Imposta Comunale sugli Immobili** di cui al D. Lgs.n. 504/1992 e di **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- 4) DI SOSPENDERE l'attività e i poteri dell'Ufficio Tributi per l'accertamento dei rapporti tributari pendenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e di Tassa Rifiuti Solidi Urbani sino al decorso del termine di scadenza indicata nel Regolamento, ossia fino al 30/11/2008, decorso il termine indicato nel Regolamento, l'Ufficio Tributi riacquisterà il proprio pieno potere di accertamento delle situazioni rimaste non definite, secondo la normativa vigente;
- 5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dell'ufficio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e connessi;
- 6) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. \*\*\*\*\*

# COMUNE DI OTTATI

*Provincia di Salerno*



## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

(I.C.I – T.A.R.S.U)

## INDICE

### Ambito di applicazione

Art. 1	Ambito di applicazione	pag. 3
--------	------------------------	--------

### Capo I

#### Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

Art.2	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili	pag. 4
Art.3	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	pag. 6

### Capo II

#### Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

Art. 5	Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata	pag.7
Art. 5	Preclusioni dell'accertamento	pag.8
Art. 6	Rigetto delle istanze di definizione agevolata	pag.8
Art. 7	Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità	pag.8

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **ART.1**

#### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12 2007, in materia di
  - a) Imposta comunale sugli immobili (ICI), disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ;
  - b) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di accertamento in osservanza dei termini disposti dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre, escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

## Capo I

### Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

#### ART. 2

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI** (D.LGS. 504/92 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.)

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2007, non hanno presentato la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione e/o comunicazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte **con il versamento del 100% (cento per cento) dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.** Tale agevolazione si applica anche ai soggetti passivi che spontaneamente regolarizzano gli accatastamenti omessi, secondo le definizioni di cui all'art. 1, commi 336 e 337 della legge 30.12.2004 n.311 ed ai soggetti che hanno perso i requisiti della ruralità.-
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte **con il versamento del 100% (cento per cento) dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.**
3. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992 ed effettuato i versamenti, hanno dichiarato una rendita presunta inferiore a quella definitiva attribuita dall'Agenzia del Territorio di Salerno (ex U.T.E.), mai notificata, possono sanare gli insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte **con il versamento dell' 75% (settantaacinque per cento) della maggiore imposta.** Tale agevolazione si applica anche ai soggetti passivi che effettuano le rettifiche di rendita a seguito di spontanea regolarizzazione degli accatastamenti, secondo le definizioni di cui all'art. 1, commi 336 e 337 della legge 30.12.2004 n.311.-

4. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, **con riferimento alle sole aree fabbricabili ed ai fabbricati in corso di costruzione**, che alla data del 31.12.2007, non hanno presentato la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte **con il versamento del 75% (settantacinqueper cento) dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.**
5. Al fine di ridurre le possibilità di contenzioso riguardo al concetto di edificabilità delle aree con il presente regolamento ci si uniforma al decreto legge 223/2006, articolo 36 comma 2, che ha specificato: " *un'area è da considerarsi fabbricabile con il semplice inserimento del Piano Regolatore Generale approvato da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo*". Per piano Regolatore Generale è da intendersi anche il Piano di Fabbricazione.
6. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 120 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità non prescritte e per le quali il Comune di Ottati non è decaduto dal potere di accertamento . ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
7. L'istanza di definizione agevolata per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele (allegando visura catastale dell'immobile e/o ricevuta presentazione del DOCFA), con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

### ART.3

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI** (D.LGS. 507/93 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.)

- 1.** I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2007, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2007, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.71, comma 1, del d.lgs.n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte mediante **il versamento del 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi, oltre alle addizionali e al tributo TEFA come per legge.** Non sarà dovuta la maggiore imposta nel caso in cui la differenza tra la superficie denunciata e quella accertabile soggetta a cordono non superi il 10% (dieci per cento), prevedendo in tal caso il solo aggiornamento della iscrizione a ruolo.
- 2.** Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre 120 giorni** dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità non si indicate.
- 3.** L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art.70, commi 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati catastali relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

## Capo II

# Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

### ART.4

#### MODALITÀ DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale n° 18982843 intestato al Comune di Ottati, servizio di Tesoreria.
2. Indipendentemente dall'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, il pagamento viene eseguito in massimo 24 rate di importo non inferiore ad € 50,00 cadauna, con cadenza bimestrale o trimestrale, a scelta del contribuente. Le rate avranno scadenza mensile. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata. Nel caso di mancato versamento delle somme dovute, oltre agli interessi, si applica una sanzione tributaria pari al 30% delle somme dovute e non versate. Per il recupero delle somme non corrisposte alle scadenze stabilite si procede alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639. La sanzione del 30% è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.
3. Il numero delle rate prescelte e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateazione.
4. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, al tasso legale.
5. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà notificata agli interessati a cura di questo Ente ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

### ART.5

## **PRECLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO**

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.
2. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento, per l'imposta comunale sugli immobili per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo.
3. Non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di accertamento da parte dell'ufficio competente.

## **ART.6**

### **RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini di decadenza previsti dalle singole disposizioni normative.

## **ART.7**

### **ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTI REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore entro **15 giorni dalla pubblicazione** all'albo pretorio della delibera di approvazione.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi e la Giunta Municipale adottano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, tutti gli atti necessari e conseguenti per l'esecuzione del presente regolamento.
3. Al presente regolamento dovrà essere data la massima diffusione, anche mediante internet.